

# La prescrizione tributaria non ha effetti sul profitto confiscabile

Il sequestro può essere mantenuto finché permane l'indebito arricchimento derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione

/ Stefano COMELLINI

La confisca penale, anche per equivalente, ha una sua precisa e **autonoma** configurazione, connessa al profitto del reato tributario e, solo indirettamente, alla pretesa fiscale, restando indifferente che l'obbligazione tributaria sia estinta per cause diverse dal suo corretto adempimento, unica ragione, questa ultima evenienza, atta a impedire la duplicazione coattiva del prelievo.

Così ha concluso la Cassazione con la sentenza n. [4236](#) depositata ieri, decidendo in merito a un ricorso avente a oggetto il provvedimento di **sequestro** per equivalente di beni, intestati a persone giuridiche e persone fisiche, per reati tributari, in particolare concernenti false fatturazioni.

I ricorrenti avevano sostenuto la non corretta applicazione, nel caso di specie, del regime del doppio dei termini, con la derivata **estinzione** della **pretesa fiscale** in ordine a un'annualità d'imposta, così che il profitto conseguente al reato tributario, e pertanto vincolato a fini di ablazione, risultava comprensivo anche di somme corrispondenti a imposte per cui il termine di accertamento doveva intendersi prescritto e il relativo ammontare non dovuto all'Erario.

La disciplina del **raddoppio** dei **termini** di accertamento, in presenza di una *notitia criminis* di natura fiscale, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni.

La specifica normativa era stata introdotta dall'[art. 37](#) del DL n. 223/2006, che aveva inserito nell'[art. 43](#) del DPR n. 600/1973 la previsione che, in caso di violazione comportante obbligo di denuncia penale per reato tributario, i termini ivi previsti dovevano intendersi raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

La norma in commento è stata poi modificata dall'[art. 2](#) del DLgs. 128/2015, che ha vincolato l'operatività del raddoppio alla presentazione della denuncia entro i termini decadenziali ordinari. La successiva L. n. [208/2015](#) (legge di stabilità 2016), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, da un lato ha soppresso il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali tributarie e, dall'altro, ha previsto **nuovi e più ampi termini** per la notifica degli avvisi di accertamento, attualmente fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del settimo anno in caso di presentazione

omessa o nulla.

Nel caso di specie, i ricorrenti sostenevano che la comunicazione della notizia di reato era stata data all'inquirente **oltre i termini** di decadenza allora previsti, così da impedire il raddoppio del termine e da escludere dal computo del profitto confiscabile l'imposta non più accertabile.

La Corte ha respinto il ricorso affermando che la confisca penale ha una sua precisa e autonoma configurazione, indissolubilmente connessa al **profitto del reato tributario** e, solo indirettamente, alla pretesa fiscale, per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale, essendo indifferente che l'obbligazione tributaria sia estinta – per cause diverse dall'adempimento – perché solo in tale evenienza è impedita la duplicazione coattiva del prelievo.

A fronte dell'esatto versamento dell'imposta evasa, infatti, il vincolo e la successiva ablazione sarebbero privi di una causa realmente giustificativa in quanto la **restituzione** all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca. La duplicazione sanzionatoria non potrebbe che porsi in contrasto con il principio per cui l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito con l'illecito penale (Cass. n. [20887/2015](#)).

## Determinazione del quantum parametrata al profitto del reato

In particolare, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa, può essere legittimamente mantenuto finché permane l'**indebito arricchimento** derivante dall'azione illecita, che cessa con l'adempimento dell'obbligazione tributaria (Cass. n. [46726/2012](#)).

Per la Cassazione, quindi, la prescrizione tributaria, così come **non incide** sulla configurabilità dell'illecito penali tributario, pure non ha effetti sulla determinazione del *quantum* confiscabile. La determinazione, infatti, è parametrata al profitto del reato che non cessa di essere tale se la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, in tutto o in parte, si prescrive.